

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1003 del 20 luglio 2021

Autorizzazione al Comune di Venezia all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

In base all'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Venezia ad aumentare dal 10% al 15% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da riservare nel 2021 per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 44, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 prevede che i Comuni possano riservare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017. In tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o dell'ATER e deve essere rilasciato.

Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e all'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39."

Il Comune di Venezia con provvedimento di Giunta comunale n. 119 del 13 maggio 2021, trasmesso con nota prot. n. 238969 del 19/05/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 230016, ha chiesto l'autorizzazione all'elevazione dal 10% al 20% dell'aliquota degli alloggi da riservare a utilizzo provvisorio per situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017. La richiesta è motivata dal fatto che il Comune ha in carico numerose istanze abitative di tipo emergenziale.

Con nota prot. 242847 del 27/05/2021 la struttura regionale competente, oltre a chiedere precisazioni circa la tipologia e l'entità delle situazioni di emergenza abitativa pervenute all'attenzione del Comune, ha specificato che, al fine di assicurare il più possibile lo scorrimento delle graduatorie del bando ordinario, ritiene opportuno, in ragione della maggiore disponibilità di alloggi ERP nei Comuni capoluogo, limitare il numero di alloggi da destinare all'emergenza abitativa. Si propone quindi di autorizzare l'elevazione dell'aliquota nella misura del 15%.

Il Comune con nota prot. n. 272200 del 09/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 262233, in risposta alla richiamata nota regionale, ha precisato che attualmente è in corso l'assegnazione di n. 28 alloggi in emergenza abitativa e sono all'attenzione del Comune una sessantina di situazioni di disagio abitativo riferite a varie tipologie di nuclei familiari che necessiterebbero di soluzioni entro l'anno a cui si stima potrebbero sommarsi ulteriori situazioni di emergenza conseguenti alle centinaia di procedure di sfratto che al momento sono sospese per emergenza Covid.

La competente Struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Venezia.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, si ritiene che al Comune di Venezia possa essere accordato l'innalzamento al 15% dell'aliquota degli alloggi da destinare nel 2021 a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA L.R. 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l'art. 44, comma 1;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 13;

VISTO il provvedimento di Giunta comunale di Venezia n. 119 del 13 maggio 2021, avente ad oggetto "Conferimento mandato al dirigente competente di richiedere alla Regione del Veneto, per l'annualità 2021, l'autorizzazione all'innalzamento al 20 per cento dell'aliquota degli alloggi disponibili da utilizzare per sistemazioni provvisorie ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2017, in favore di situazioni di emergenza abitativa", trasmesso con nota prot. n. 238969 del 19/05/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 230016;

VISTA la successiva nota comunale integrativa prot. n. 272200 del 09/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 262233, in risposta alla richiesta regionale di precisazioni prot. n. 242847 del 27/05/2021;

VISTA la successiva nota regionale prot. n. 292909 del 29/06/2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017, limitatamente all'anno 2021, ad elevare dal 10% al 15% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da assegnare annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.